

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(2002/C 331 E/04)

COM(2002) 405 def. 2001/0137(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 16 luglio 2002)

1. Antecedenti

Per una maggiore certezza del diritto in materia di sicurezza sociale per quanto concerne gli assistenti parlamentari ed al fine individuare più agevolmente e senza equivoci la legislazione applicabile a questo particolare tipo di lavoratori al servizio dei parlamentari europei con l'incarico di assisterli nell'espletamento del loro mandato elettivo, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre di modificare il regolamento (CEE) n. 1408/71 ed il regolamento (CEE) n. 574/72. I regolamenti in questione coordinano i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di evitare alle persone che si spostano all'interno della Comunità taluni svantaggi dovuti alle differenze tra i regimi degli Stati membri. Tale coordinamento individua in particolare lo Stato membro la cui legislazione in materia di sicurezza sociale è applicabile.

La Commissione ha presentato la propria proposta il 25 giugno 2001 ⁽¹⁾. Le modifiche proposte conferiranno agli assistenti parlamentari europei il diritto di optare, come gli agenti ausiliari delle istituzioni comunitarie, per un determinato regime di sicurezza sociale.

Nella sessione plenaria dell'11 giugno 2002 il Parlamento europeo ha adottato una relazione che contiene cinque emendamenti a modifica della proposta della Commissione.

2. Esame degli emendamenti

La Commissione accetta di recepire nella propria proposta modificata l'emendamento 3 così come esso è stato adottato dal Parlamento. Attraverso detto emendamento il Parlamento europeo propone di aggiungere nel quarto considerando della proposta della Commissione un riferimento alla possibilità che gli assistenti parlamentari possano essere assunti da vari membri del Parlamento europeo. La Commissione accoglie tale emendamento in quanto tale precisazione chiarisce opportunamente la categoria di soggetti contemplati dalla proposta, senza imporre una modifica dell'articolato normativo proposto.

La Commissione non accoglie invece gli altri emendamenti, ovvero gli emendamenti 1, 2, 4 e 5.

L'emendamento 1 propone di sostituire nel titolo e nell'intero testo l'espressione «assistenti parlamentari europei» con la formulazione «assistenti dei deputati al Parlamento europeo». La Commissione respinge l'emendamento in quanto superfluo, giacché la definizione contenuta nella proposta della Commissione [cfr. articolo 1, punto 1)] fa già riferimento al «lavoratore subordinato alle dipendenze di uno o più membri del Parlamento europeo».

L'emendamento 2 propone di aggiungere un considerando 3 bis (nuovo) contenente un'ulteriore giustificazione del diritto di opzione riconosciuto agli assistenti parlamentari contemplati dalla proposta della Commissione: la motivazione risiederebbe nella fonte di finanziamento (bilancio comunitario) delle loro retribuzioni e dei loro contributi di sicurezza sociale. La Commissione respinge questo emendamento in quanto il diritto d'opzione offerto è motivato dalla specificità del rapporto diretto e subordinato tra l'assistente parlamentare ed il deputato o i deputati e non dal fatto che le retribuzioni e i contributi di sicurezza sociale provengono dal bilancio comunitario, fattispecie questa che riguarda anche altre categorie di assistenti parlamentari non contemplati dalla proposta della Commissione, segnatamente i lavoratori dipendenti assunti tramite terzi ed i lavoratori autonomi.

⁽¹⁾ COM(2001) 344 (GU C 270 E del 29.9.2001).

L'emendamento 4 mira a precisare all'articolo 1, punto w) che l'incarico dell'assistente parlamentare può avere una durata inferiore rispetto alla durata del mandato del parlamentare che egli coadiuva. La Commissione respinge questo emendamento in quanto tale concetto è già espresso nel testo della Commissione che utilizza l'espressione «nel corso della durata del loro mandato» e non «... per la durata del mandato». L'emendamento è quindi superfluo.

L'emendamento 5 propone che l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 574/72 preveda un'ulteriore ipotesi, quella in base alla quale gli assistenti parlamentari che abbiano optato per l'applicazione della legislazione tedesca restino assoggettati al sistema del Land in cui abbiano avuto da ultimo una residenza stabile nella Repubblica federale di Germania. La Commissione lo respinge in quanto a suo parere tale emendamento non è necessario per il buon funzionamento del diritto d'opzione a favore del regime di sicurezza sociale tedesco. Le disposizioni previste per gli agenti ausiliari, cui si rifà la proposta della Commissione, sembrano infatti garantire già una totale protezione sociale mediante il riferimento al luogo in cui ha sede il governo tedesco.

3. Conclusioni

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la proposta di regolamento così come sopra esposto.
